

---

**Autorità:** Decreto legislativo - 08/08/1994, n. 490

**Gazzetta uff.:** 10/08/1994, n. 186

**Classificazioni:** ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - Associazione di tipo mafioso - - in genere

**Testo vigente**

---

### **EPIGRAFE**

---

Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 186). - Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata (1) (2) (3) (4).

(1) Vedi d.m. 16 dicembre 1997, n. 486, di attuazione.

(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

(3) Titolo modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

(4) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente decreto è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(Omissis).

---

### **ARTICOLO N.1**

---

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico. (1)

(1) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente articolo è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

---

### **ARTICOLO N.2**

---

Ordinamento delle comunicazioni.

[1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1.

2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle stesse

modalità e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità necessarie per:

a ) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;

b ) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;

c ) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b) (1).

2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata (2).

2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi (3).] (4)

(1) Comma aggiunto dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

(4) Articolo abrogato, a decorrere dal 30 settembre 1998, dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Successivamente, a norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, l'abrogazione è stata ribadita con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

### **ARTICOLO N.3**

#### **Autocertificazione.**

[1. Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività di cui all'allegato 2.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti dall'art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti indicati nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2.] (1)

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 30 settembre 1998, dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Successivamente, a norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, l'abrogazione è stata ribadita con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

#### **ARTICOLO N.4**

Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47 (1)  
(2).

1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a ) e c ), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b ) dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4 (3).

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza riguardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva (4).

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla

concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontracto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (5)

(1) In riferimento al presente articolo vedi: ,Circolare AGEA 20 maggio 2009, n. 30.

(2) Per una deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.

(4) Comma modificato dall'articolo 15, comma 2, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

(5) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente articolo è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

## **ARTICOLO N.5**

Imprese, società ed altre persone giuridiche.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 30 settembre 1998, dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Successivamente, a norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, l'abrogazione è stata ribadita con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

## **ARTICOLO N.5 bis**

Poteri di accesso e accertamento del prefetto (1).

Art. 5-bis.

1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1. (2)

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

(2) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente articolo è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

## **ARTICOLO N.6**

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1)

(1) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente articolo è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

## ALLEGATO N.1

Allegato 1

CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati nell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
- b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
- c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965);
- d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).

II) Causa di sospensione dell'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

- a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965).

III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
- b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
- c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).

IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

- a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice competente da parte della pubblica amministrazione interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda parte, legge n. 575/1965). (1)

(1) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente allegato è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

## **ALLEGATO N.2**

Allegato 2

### **ATTIVITÀ OGGETTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI IN RIFERIMENTO**

#### **ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO**

- a) Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente (casi e condizioni indicati nell'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
- b) Attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso (art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), indicate nella tabella C annessa al regolamento governativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. (1)
- (1) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente allegato è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

## **ALLEGATO N.3**

ALLEGATO 3

### **ATTI, PROVVEDIMENTI, CONTRATTI E SUBCONTRATTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3, COMMA 2, E 4, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO**

- a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio.
- b) Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali.
- c) Concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici.
- d) Iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso.
- e) Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati.
- f) Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
- g) Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. (1)
- (1) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente allegato è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

#### **ALLEGATO N.4**

Allegato 4

#### **ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI NELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL PREFETTO, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 4, COMMI 3 E 4, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO**

- a) Denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo.
  - b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione.
  - c) Estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione.
  - d) Complete generalità dell'interessato o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, denominazione e sede, nonché complete generalità degli altri soggetti di cui all'art. 5 del decreto e del direttore tecnico dell'impresa.
  - e) Complete generalità, in relazione ai soggetti indicati nella lettera d), dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato. (1)
- (1) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente allegato è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

#### **ALLEGATO N.5**

ALLEGATO 5

Omissis. (1)

(1) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente allegato è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

#### **ALLEGATO N.6**

Allegato 6

#### **ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CUI SI RIFERISCE L'ART. 5, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO**

- a) Le società.
  - b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
  - c) Per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate.
  - d) Per le società in nome collettivo, tutti i soci.
  - e) Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari.
  - f) Per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. (1)
- (1) A norma dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218, il presente

allegato è abrogato con la decorrenza prevista dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.